

Appalti (1)

Anomalia delle offerte

T.A.R. Campania, sentenza del 6 novembre 2019, n. 1911

[Approfondisci...](#)

La sezione distaccata di Salerno del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con la sentenza in oggetto, si è pronunciata in merito alla disciplina relativa all'anomalia delle offerte.

Il Comune di Montecalvo Irpino esperiva una procedura per l'affidamento dei lavori di costruzione di loculi e ossari nel cimitero comunale, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, richiedendo per la partecipazione il possesso da parte dell'operatore economico dell'attestazione SOA per la categoria OG1, classifica II. Intervenuta l'aggiudicazione, la seconda classificata la impugnava sulla base dei seguenti motivi:

- a) l'asserito carattere fittizio del contratto di avvalimento presentato ai fini della partecipazione alla gara dalla ditta aggiudicataria;
- b) l'errata valutazione da parte della commissione delle motivazioni addotte dalla prima classificata in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata, giudicata da parte ricorrente insostenibile economicamente alla luce dell'estremo ribasso offerto che, considerati anche i costi, avrebbe sostanzialmente condotto l'offerente a conseguire un utile pari a zero;
- c) il difetto di istruttoria in relazione ai preventivi-tipo - presentati sempre dall'aggiudicataria in sede della suddetta verifica - in realtà provenienti da imprese non operanti nel settore di riferimento e quindi non affidabili.

Il Collegio, respingendo tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della ditta risultata aggiudicataria, ha affermato che *"se è vero che non sia possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, - poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico -, è altrettanto vero che un utile pari a zero ovvero la formulazione dell'offerta in perdita rendono ex se inattendibile l'offerta economica, essendo, in occasione della verifica in contraddittorio della congruità dell'offerta, consentito un limitato rimaneggiamento degli elementi costitutivi di quest'ultima purché l'originaria proposta contrattuale non venga modificata sostanzialmente ovvero non venga alterata la sua logica complessiva omettendo i costi di lavorazioni oggetto dell'offerta"*.

Il Collegio ha ritenuto dunque sussistente la violazione da parte della stazione appaltante dell'art. 97 del Codice dei contratti, in quanto l'offerta in perdita rende ex se inattendibile l'offerta economica (Cons. St. n.963/2015).